



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via S. Lubich n. 6 - Area ex Saint Gobain – 81100 Caserta
peo: usp.ce@istruzione.it – pec: uspce@postacert.istruzione.it
C.F. 80100690611

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 124/99;

VISTO il D.M. 27/03/2000 n. 123;

VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito dalla L.20/08/2001 n. 333;

VISTA la legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti"

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che dispone che le graduatorie ad esaurimento, aggiornate ai sensi del citato D.M. 235/2014 hanno validità per gli aa.ss. 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017;

ACCERTATO che la prof.ssa Pascarella Rita nata il 20/01/1961 S.Felice a Cancellò (CE) con domanda datata 21/03/2002 risultava inserita nelle GAE di questa provincia l'a.s.2002/2003 e, successivamente, depennata per non aver prodotto domanda di permanenza/aggiornamento come previsto dall'art. 1, comma 1 bis L.143/2004 ribadito con D.M. n.44/2014;

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 2800/2017 R.G. 11322/2016 con la quale respinge il ricorso proposto dalla Prof.ssa Pascarella Rita rappresenta e difesa dallo Studio Legale Avv.to Giovanna Sarnacchiaro di reinserimento nelle GAE di questa provincia;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n.4134/2017 RG n.4472/2017 di accoglimento del ricorso in appello proposto dalla Prof.ssa Pascarella Rita per la riforma della sentenza breve del TAR Lazio-Sez. III bis n.2800/2017 in tema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014/2017 e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza;

VISTO il proprio decreto di reinserimento in GAE prot.n.833 del 23/01/2018;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n.1471/2019 con la quale definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro 4472/2017 lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza breve del TAR Lazio n. 2800/2017 R.G. n.11322/2016 annulla gli atti impugnati;

RITENUTO di dover adempiere alla Sentenza del Consiglio di Stato n.1471/2019 R.G.n.4472/2017 e di procedere al reinserimento nelle GAE Scuola Secondaria di II grado – classe di concorso A045 (ex A017) la docente Pascarella Rita;

DISPONE

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n.1471/2019 R.G. n. 4472/2017 si dispone il reinserimento della docente Pascarella Rita nata il 20/01/1961 S.Felice a Cancellò (CE) nelle graduatorie ad esaurimento per la Scuola Secondaria di II grado come di seguito indicato:

Pascarella Rita nata il 20/01/1961 (CE) A045 (ex A017): 3^a fascia p.pregr.28,00; p.abilit.:14,00; p.servizio:==; p.titoli:==;spec.:==;pref.:R; figli:01; Ris.:==; S:supplenze; anno di inserimento 2017; Totale: punti: 42,00.

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, dove risulta inserita nelle graduatorie di Istituto la docente Pascarella Rita, sono tenuti ad inserire la stessa manualmente nelle graduatorie di I fascia di Istituto per la classe di concorso sopra indicata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via S. Lubich n. 6 - Area ex Saint Gobain – 81100 Caserta
peo: usp.ce@istruzione.it – pec: uspce@postacert.istruzione.it
C.F. 80100690611

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE

Vincenzo ROMANO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Alla docente Pascarella Rita P.zza Castra Marcelli,13 S.FELICE A CANCELLO(CE)
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Territoriali LORO SEDI
Al Sito WEB SEDE
Allo Studio Legale Avv.to Giovanna Sarnacchiaro
giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it